



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 87
Operativa

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.
Principi e procedure di P.G. ordinaria.
D.L.vo 23 giugno 2016, n. 129 ⁽¹⁾.

Con il provvedimento in oggetto, in vigore dal **29/07/2016**, sono state dettate ulteriori disposizioni in tema di diritto all'interprete/traduttore.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1, citato provvedimento, è stato modificato l'articolo 146 del codice di procedura penale ⁽²⁾, mediante l'introduzione del nuovo comma 2 *bis*, che così dispone:

“Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti [“accertamento dell'identità dell'interprete e se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145 - ammonimento sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza - invito a prestare l'ufficio - ndr].

Di particolare interesse, per l'attività istituzionale del Corpo, risulta l'introduzione (articolo 2, *idem*) del nuovo articolo 51 *bis* del c.p.p. - rubricato *Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti* - il cui testo recita:

1. *Per ciascuno dei casi previsti dall'art. 143, comma 1, secondo periodo, del codice, [diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento - ndr] l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete può essere assicurata per più di un colloquio.*
2. *Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'art. 143, comma 2, del codice [Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna - ndr] l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.*
3. *L'imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.*
4. *Nel casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale è effettuata anche la riproduzione fonografica.*
5. *Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorità procedente può disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che ciò possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa.*

(1) Recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali” - G.U. n. 163 del 14/07/2016.

(2) Rubricato “Conferimento dell'incarico”.

Con il medesimo articolo 2, *idem*, è inserito il nuovo articolo 67 *bis* c.p.p. - rubricato *Elenco nazionale degli interpreti e traduttori* - con il quale viene disposta la creazione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori (iscritti nell'albo dei periti previsto dall'articolo 67) di cui l'autorità giudiziaria si avvale per la nomina. Esclusivamente in presenza di specifiche e particolari esigenze potranno essere nominati traduttori/interpreti non presenti nel citato elenco.

Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il **29/03/2017**, verranno definite le modalità di consultazione - sul sito istituzionale del Ministero della giustizia - da parte dell'autorità giudiziaria, degli avvocati e della polizia giudiziaria, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

SG/sg/RB

Addi, 02/09/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)

